

Traduzione non ufficiale


CODICE MONDIALE ANTIDOPING
STANDARD INTERNAZIONALE

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

Il testo ufficiale della *Lista* è depositato presso la WADA ed è pubblicato in Inglese e Francese.
In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione Inglese.

La Lista entrerà in vigore il 1° gennaio 2018



Traduzione non ufficiale

IN ACCORDO CON L'ARTICOLO 4.2.2 DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING, TUTTE LE SOSTANZE PROIBITE DEVONO ESSERE CONSIDERATE "SOSTANZE SPECIFICATE" AD ECCEZIONE DELLE SOSTANZE INCLUSE NELLE CLASSI S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, E DEI METODI PROIBITI M1, M2 E M3.

SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI (IN e FUORI COMPETIZIONE)

SOSTANZE PROIBITE

S0 SOSTANZE NON APPROVATE

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di regolamentazione per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.

S1 AGENTI ANABOLIZZANTI

Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.


1. STEROIDI ANABOLIZZANTI ANDROGENI ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

a. Esogeni*, includono:

1-Androstenediolo (5 α -androst-1-ene-3 β ,17 β -diolo);
1-Androstenedione (5 α -androst-1-ene-3,17-dione);
1- Androsterone (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one);
1-Testosterone (17 β -idrossi-5 α -androst-1-en-3-one);
4-Idrossitestosterone (4,17 β -diidrossiandrost-4-en-3-one);
Bolandiolo (estr-4-ene-3 β ,17 β -diolo);
Bolasterone;
Calusterone;
Clostebol;
Danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 α -olo);
Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-one);
Desossimetiltestosterone (17 α -metil-5 α -androst-2-en-17 β -olo);
Drostanolone;
Etilestrenolo (19- norpregna-4-en-17 α -olo);
Fluossimesterone;
Formebolone;
Furazabolo (17 α -metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5 α - androstan-17 β -olo);

Gestrinone;
Mestanolone;
Mesterolone;
Metandienone (17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-one);
Metenolone;
Metandriolo;
Metasterone (17 β -idrossi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-one);
Metildienolone (17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-one);
Metil-1-testosterone (17 β -idrossi-17 α -metil-5 α -androst-1-en-3-one);
Metilnortestosterone (17 β -idrossi-17 α -metilestr-4-en-3-one);
Metilttestosterone;
Metribolone (metilttrienolone, 17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-one);
Mibolerone;
Norboletone;
Norclostebol;
Noretandrolone;
Ossabolone;
Ossandrolone;
Ossimesterone;
Ossimetolone;
Prostanozolo (17 β -[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5 α -androstan);
Quinbolone;
Stanozololo;
Stenbolone;
Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18 α -omo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one);
Trenbolone (17 β -idrossiestr-4,9,11-trien-3-one);

e altre sostanze con simile struttura chimica o simile/i effetto/i biologico/i.



Traduzione non ufficiale

b. Endogeni**

Gli steroidi anabolizzanti androgeni sono proibiti quando somministrati per via esogena:

19-Norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo);
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);
Androstanolone (5 α -diidrotestosterone, 17 β -idrossi-5 α -androstan-3-one);
Androstenediolo (androst-5-ene-3 β ,17 β -diolo);
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
Boldenone;
Boldione (androsta- 1,4- diene- 3,17-dione);
Nandrolone (19-nortestosterone);
Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3 β -idrossiandrost-5-en-17-one);
Testosterone;

ed i loro metaboliti ed isomeri che includono, ma non sono limitati a:

3 β -Idrossi-5 α -androstan-17-one;
5 α -Androst-2-ene-17-one;
5 α -Androstan-3 α ,17 α -diolo;
5 α -Androstan-3 α ,17 β -diolo;
5 α -Androstan-3 β ,17 α -diolo;
5 α -Androstan-3 β ,17 β -diolo;
5 β -Androstan-3 α ,17 β -diolo;
7 α -Idrossi-DHEA;
7 β -Idrossi-DHEA;
4-Androstenediolo (androst-4-ene-3 β , 17 β -diolo);
5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);
7-Keto-DHEA;
19-Norandrosterone;
19-Noreticolanolone;
Androst-4-ene-3 α , 17 α -diolo;
Androst-4-ene-3 α , 17 β -diolo;
Androst-4-ene-3 β , 17 α -diolo;
Androst-5-ene-3 α , 17 α -diolo;
Androst-5-ene-3 α , 17 β -diolo;
Androst-5-ene-3 β , 17 α -diolo;
Androsterone;
Epi-diidrotestosterone;
Epitestosterone;
Etiocolanolone.

2. ALTRI AGENTI ANABOLIZZANTI

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARM, ad es. andarina, LGD-4033, ostarina e RAD140), tibolone, zeranolo e zilpaterolo.

Relativamente a questa sezione:


* "esogeno" si riferisce a una sostanza che non può essere normalmente prodotta dall'organismo.

** "endogeno" si riferisce a una sostanza che può essere normalmente prodotta dall'organismo.

S2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI

Sono proibite le seguenti sostanze ed altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i:

1. Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi, che includono, ma non sono limitati a:
 - 1.1 Agonisti del Recettore dell'Eritropoietina, ad es. Darbepoietine (dEPO); Eritropoietine (EPO); Costrutti a base di EPO [EPO-Fc, metossi polietilenglicol-epoietina beta (CERA)]; Agenti EPO-mimetici e loro costrutti (ad es. CNTO-530 e peginesatide).
 - 1.2 Agenti attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF), ad es. Argon; Cobalto; Molidustat; Roxadustat (FG-4592); Xenon.
 - 1.3 GATA inibitori, ad es. K-11706.
 - 1.4 Inibitori del Fattore di crescita Trasformante β (TGF- β), ad es. Luspaterce; Sotatercept.
 - 1.5 "Innate repair receptor agonists", ad es. Asialo EPO; EPO carbamilata (CEPO).



*Traduzione non ufficiale***2. Ormoni peptidici e Modulatori Ormonali,****2.1** Gonadotropina corionica (CG) e Ormone

Luteinizzante (LH) e loro fattori di rilascio, ad es.
Buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina,
leuprorelina, nafarelina e triptorelina, proibiti negli
uomini;

2.2 Corticotrofine e loro fattori di rilascio,
ad es. Corticorelina;**2.3** Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e i
fattori di rilascio che includono, ma non sono limitati
a:

Frammenti dell'Ormone della Crescita, ad es.
AOD -9604 e hGH 176-191;
Ormone di Rilascio dell'Ormone della Crescita
(GHRH) e suoi analoghi, ad es.
CJC-1293, CJC-1295, sermorelina e tesamorelina;
Secretagoghi dell'Ormone della crescita (GHS),
ad es. grelina e mimetici della grelina,
ad es. anamorelina, ipamorelina e tabimorelina;
Peptidi di rilascio del GH (GHRP), ad es.
alesamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina),
GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 e esarelina.

**3. Fattori di Crescita e Modulatori del Fattore della
Crescita, che includono ma non sono limitati a:**

Fattori di crescita dei Fibroblasti (Fibroblast Growth
Factors, FGFs);

Fattore di crescita degli Epatociti (Hepatocyte
Growth Factor, HGF);

Fattore di crescita Insulino-simile (Insulin-like Growth
Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi;

Fattori di crescita Meccanici (Mechano Growth Factors,
MGFs);

Fattori di crescita di derivazione Piastrinica
(Platelet-Derived Growth Factor, PDGF);

Timosina- β 4 e suoi derivati, ad es. TB-500;

Fattore di crescita Vascolare-endoteliale
(Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF).

Sono proibiti ulteriori fattori di crescita o modulatori dei
fattori di crescita che influenzino la sintesi/degradazione di
proteine, di muscoli, tendini o legamenti, la
vascolarizzazione, l'utilizzo di energia, la capacità
rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di fibra.

S3 BETA-2 AGONISTI

Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti, selettivi e non
selettivi, inclusi, ove pertinenti, tutti gli isomeri ottici.
Sono inclusi, ma non sono limitati a:

Fenoterolo;
Formoterolo;
Igenamina;
Indacaterolo;
Olodaterolo;
Procaterolo;
Reproterolo;
Salbutamolo;
Salmeterolo;
Terbutalina;
Tulobuterolo;
Vilanterolo.

Fanno eccezione:


- Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600
microgrammi nell'arco delle 24 ore, in dosi frazionate
senza superare la dose di 800 microgrammi nelle 12 ore,
a decorrere da ogni dose);
- Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54
microgrammi nell'arco delle 24 ore;
- Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200
microgrammi nell'arco delle 24 ore.

La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore
a 1000 ng/ml o di formoterolo in quantità superiore a 40
ng/ml, non è compatibile con l'uso terapeutico della sostanza
e verrà considerato Esito Avverso al controllo antidoping,
tranne nel caso in cui l'Atleta provi, attraverso uno studio
farmacocinetico controllato, che il risultato anomalo sia la
conseguenza dell'uso di una dose terapeutica assunta per
via inalatoria fino al valore massimo sopra indicato.

**S4 MODULATORI ORMONALI E
METABOLICI**

Sono proibiti i seguenti ormoni e modulatori metabolici:

1. Inibitori dell'aromatasi che includono, ma non sono
limitati a:
4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo);
Aminoglutetimide;
Anastrozolo;
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);
Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane);



Traduzione non ufficiale

- Exemestano;
Formestano;
Letrozolo;
Testolattone.
2. Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERMs), che includono ma non sono limitati a:
Raloxifene;
Tamoxifene;
Toremifene.
3. Altre sostanze antiestrogeniche che includono ma non sono limitate a:
Clomifene;
Ciclofenile;
Fulvestrant.
4. Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina che includono, ma non sono limitati a:
inibitori della miostatina.
5. Modulatori metabolici:
- 5.1 Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK) ad es. AICAR, SR9009; e agonisti del Recettore δ Attivato dal Proliferatore dei Perossisomi (PPAR δ), ad es. acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazo-5-il)metil)io)fenossi acetico (GW 1516, GW501516);
- 5.2 Insuline e insulino-mimetici;
- 5.3 Meldonio;
- 5.4 Trimetazidina.

Fanno eccezione:

- Drospirenone; pamabromo; e inibitori dell'anidraasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide);
- Somministrazione locale di felipressina in anestesia Dentale.


La rilevazione nel Campione di un Atleta prelevato In-Fuori Competizione, nella misura in cui è applicabile, di qualsiasi quantità di una sostanza soggetta ad un valore soglia: formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina, metilefedrina e pseudoefedrina in associazione con un diuretico o agente mascherante, sarà considerata Esito Avverso a meno che l'Atleta non abbia ottenuto un'Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) per quella sostanza, in aggiunta all'esenzione rilasciata per il diuretico o agente mascherante.

§5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

Sono proibiti i seguenti diuretici e agenti mascheranti, come altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i.

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

- Desmopressina; probenecid; espansori del plasma, ad es. la somministrazione endovenosa di albumina, destrano, amido idrossietilico e mannitolo.
- Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; clortalidone; acido etacrinico; furosemide; indapamide; metolazone; spironolattone; tiazidoclorotiazide; triamterene e vaptani, ad es. tolvaptan.



Traduzione non ufficiale

METODI PROIBITI

M1 MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.
2. Potenziamiento artificiale dell'assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno.

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

sostanze chimiche perfluoridiche; efaproxiral (RSR13) e prodotti di emoglobina modificata, ad es. sostituti del sangue basati sull'emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata, ad esclusione dell'ossigeno supplementare per via inalatoria.
3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o chimici.

M2 MANIPOLAZIONE FISICA E CHIMICA

Sono proibiti i seguenti metodi:


1. La manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l'integrità e la conformità dei Campioni raccolti in occasione del Controllo Antidoping.

Questi includono ma non si limitano a: sostituzione e/o alterazione dell'urina, ad es. proteasi.
2. Le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 100 ml per un periodo di 12 ore ad eccezione di quelle legittimamente ricevute nel corso di trattamenti in ospedale, interventi chirurgici o di indagini diagnostiche cliniche.

M3 DOPING GENETICO

Sono proibiti i seguenti metodi, che hanno la potenziale capacità di migliorare la performance atletica:

1. L'utilizzo di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acidi nucleici;
2. L'utilizzo di agenti di modificazione genica progettati al fine di alterare le sequenze del genoma e/o la regolazione trascrizionale o epigenetica dell'espressione genica.
3. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.



Traduzione non ufficiale

SOSTANZE E METODI PROIBITI IN-COMPETIZIONE

IN AGGIUNTA ALLE CATEGORIE DA S0 A S5 E DA M1 A M3, SOPRA INDICATE, SONO PROIBITE IN-COMPETIZIONE LE SEGUENTI CATEGORIE.

SOSTANZE PROIBITE

S6 STIMOLANTI

Sono proibiti tutti gli stimolanti, inclusi, ove pertinenti, entrambi gli isomeri ottici (ad es. d- e l-).

Gli stimolanti comprendono:

a: Stimolanti "Non Specificati":


Adrafinil;
Amfepramone;
Amfetamina;
Amfetaminil;
Amifenazolo;
Benfluorex;
Benzilpiperazina;
Bromantan;
Clobenzorex;
Cocaina;
Cropropamide;
Crotetamide;
Fencamina;
Fendimetrazina;
Fenetillina;
Fenfluramina;
Fenproporex;
Fentermina;
Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)];
Furfenorex;
Lisdexamfetamina;
Mefenorex;
Mefentermina;
Mesocarbo;
Metamfetamina (d-);
p-Metilamfetamina;
Modafinil;
Norfenfluramina;
Prenilamina;
Prolintano.

Uno stimolante non espressamente elencato in questa sezione è una *Sostanza "Specificata"*.

b: Stimolanti "Specificati":

Includono ma non sono limitati a:

1,3-Dimetilbutilammina;
4-Metilexan-2-amina (metilesanamina);
Benzfetamina;
Catina**;
Catinone e suoi analoghi ad es. mefedrone, metedrone e α -pirrolidinovalerofenone;
Dimetilamfetamina;
Efedrina***;
Epinefrina**** (adrenalina);
Eptaminolo;
Etamivan;
Etilamfetamina;
Etilefrina;
Famprofazone;
Fenbutrazato;
Fencamfamina;
Fenetilamina e suoi derivati;
Fenmetrazina;
Fenprometamina;
Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina);
Isometeptene;
Levometamfetamina;
Meclofenossato;
Metilenediossimetamfetamina;
Metilefedrina***;
Metilexaneamina (dimetilpentilamina);
Metilfenidato;
Nichetamide;
Norfenefrina;
Octopamina;
Oxilofrina (metilsinefrina);
Pemolina;
Pentetrazolo;
Propilesedrina;
Pseudoefedrina*****;



Traduzione non ufficiale

Selegilina;
Sibutramina;
Stricnina;
Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina);
Tuaminoeptano;

ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con simile/i effetto/i biologico/i.

Fanno eccezione:

- Clonidina;
- I derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2018*.

* Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropranolamina, pipradolo e sinefrina: queste sostanze sono incluse nel Programma di Monitoraggio 2018 e non sono considerate Sostanze Proibite.

** Catina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 5 microgrammi per millilitro.

*** Efedrina e metilefedrina: sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è superiore a 10 microgrammi per millilitro.

**** Epinefrina (adrenalina): non è proibita la somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali.

***** Pseudoefedrina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 150 microgrammi per millilitro.

S7 NARCOTICI

Sono proibiti i seguenti narcotici:

Buprenorfina;
Destromoramide;
Diamorfina (eroina);
Fentanil e suoi derivati;
Idromorfone;
Metadone;
Morfina;
Nicomorfina;
Ossicodone;
Ossimorfone;
Pentazocina;
Petidina.

S8 CANNABINOIDI

Sono proibiti i seguenti cannabinoidi:

- cannabinoidi naturali, ad es. cannabis, hashish e marijuana,
- cannabinoidi di sintesi, ad es. delta 9-tetraidrocannabinolo (THC), e altri cannabimimetici.

Fa eccezione:


- Cannabidiolo.

S9 GLUCOCORTICOSTEROIDI

Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.

Essi includono, ma non sono limitati a:

Betametasone;
Budesonide;
Cortisone;
Deflazacort;
Desametasone;
Fluticasone;
Idrocortisone;
Metilprednisolone;
Prednisolone;
Prednisone;
Triamcinolone.



Traduzione non ufficiale

SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT

P1 BETA-BLOCCANTI

I beta-bloccanti sono proibiti solo In Competizione, nelle seguenti discipline sportive e proibiti anche Fuori Competizione dove indicato.


- Tiro con l'arco (WA)*
- Automobilismo (FIA)
- Biliardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)
- Golf (IGF)
- Tiro (ISSF, IPC)*
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard
- Sport subacquei (CMAS) apnea in assetto costante con o senza pinne, apnea in assetto dinamico con e senza pinne, apnea libera, Jump Blue in apnea, pesca subacquea, apnea statica, tiro al bersaglio subacqueo e apnea in assetto variabile.

* *Proibiti anche Fuori-Competizione*

#N.d.T. Gli acronimi presenti nella sezione P1 sono riportati in lingua originale.

I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a:

Acebutololo;	Labetalolo;
Alprenololo;	Levobunololo;
Atenololo;	Metipranololo;
Betassololo;	Metoprololo;
Bisoprololo;	Nadololo;
Bunololo;	Oxprenololo;
Carteololo;	Pindololo;
Carvedilolo;	Propranololo;
Celiprololo;	Sotalolo;
Esmololo;	Timololo.



CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO VIETATO PER DOPING

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD) del Comitato Tecnico Sanitario, istituita ai sensi del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, ha predisposto la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate per doping in base ai seguenti criteri e modalità.

A) CRITERI GENERALI

1. La lista intende perseguire l'obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.
2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite.
3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato *doping*, sono state individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle disposizioni della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata ai sensi della Legge 26 novembre 2007, n. 230.

B) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE E METODI VIETATI

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione riguarda le pratiche e metodi vietati per doping:


SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE;

SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE;

SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI;

SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI;


SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI.



1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche, ai sensi dell' art.2, comma 2 della Legge 376/2000.
2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping.
3. Nella Sezione 1, la Classe S0 comprende qualsiasi farmaco in via di sviluppo o ogni altra sostanza farmacologicamente attiva non ancora autorizzata da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o non più autorizzati nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre vietate in e fuori gara.
4. Per i medicinali, contenenti principi attivi singoli od in associazione, vietati per doping, dei quali è consentito l'uso topico, è proibita un'assunzione diversa (per schema posologico e/o per via di somministrazione) da quella indicata nell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC).
5. Tuttavia, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, in un'ottica di maggior tutela del consumatore, nelle "Sezioni 3 e 4" descritte al successivo punto 13, la SVD ritiene opportuno inserire anche quei medicinali, la cui dose raccomandata dai titolari di AIC, sia inferiore alla dose massima consentita dalla WADA, nonché prescriberne i relativi pittogrammi ed avvertenze speciali previsti per le (potenziali, in questi casi) sostanze dopanti.
6. Le preparazioni contenenti stimolanti (Classe S6) sono proibite; fanno eccezione la clonidina, i derivati dell'imidazolo ad uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2018*.
7. Le preparazioni contenenti glucocorticosteroidi (classe S9) sono proibite in competizione quando somministrate per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale, fatto salvo quanto specificato nel Programma di Monitoraggio 2018**.
8. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva non è permesso l'impiego di medicinali, per i quali non è prevista nell'AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) l'autorizzazione per uso pediatrico.

* Nel Programma di Monitoraggio WADA 2018 sono incluse le seguenti sostanze: bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).

** Nel Programma di Monitoraggio WADA 2018 sono inclusi i glucocorticosteroidi: in-competizione, quando somministrati per vie diverse da quelle indicate al punto 6, e fuori competizione per tutte le vie di somministrazione;



9. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge 376/2000.

10. Nelle sezioni di cui all'allegato III si intende con i termini: "*in gara*" l'intervallo di tempo che intercorre tra le 12 ore precedenti la competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo necessario alla raccolta dei campioni biologici; "*fuori gara*" il periodo di tempo non compreso nell'intervallo temporale definito come "*in gara*".

11. La Sezione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi internazionali sull'uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell'allegato III al presente decreto, al fine di evidenziarne l'eventuale uso non corretto nell'ambito delle attività sportive.

12. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in commercio, in Italia, alcun prodotto medicinale.

13. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per i quali sia stata rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).


14. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali contenenti principi attivi vietati per doping e descritti nella Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodotti medicinali a base di Mannitolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione endovenosa.

15. L'esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi.

16. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l'indicazione della sigla della classe vietata per doping a cui appartengono.

MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA


Ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge 376/2000, nonché, per quanto riguarda la periodicità annuale, in aderenza alle statuizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 522/1995, e nella Convenzione internazionale contro il doping nello sport stipulata a Parigi il 16 ottobre 2005, ratificata con la legge 230/2007, e, in particolare, del Codice Mondiale Antidoping



trascritto nella Appendice I di tale ultima Convenzione, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggiornamento periodico da parte della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping, con l'ausilio della Banca Dati dell'AIFA, nonché attraverso i dati registrativi, secondo le procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping attua periodicamente una verifica delle sostanze e/o delle pratiche vietate per doping, al fine di individuare sostanze e/o pratiche mediche da inserire in tale lista.

L'inserimento viene attuato al termine di una attività di valutazione e dopo aver informato gli organismi internazionali competenti.



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2018

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. (18A03702)

(GU n.128 del 5-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 26)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LO SPORT

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2017, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2017, n. 206 - Serie generale;

Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 29 settembre 2017 ed in vigore dal 1° gennaio 2018;

Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata l'8 marzo 2018, in seduta straordinaria;

Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III parte integrante del presente decreto, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping, ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento all'allegato 1 della "Convenzione internazionale contro il doping nello sport"», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2018 e riportata nell'allegato I parte integrante del presente decreto.

2. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti sezioni:

- a) sezione 1: classi vietate;
- b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
- c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
- d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
- e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.

3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 26 luglio 2017, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 aprile 2018

Il Ministro della salute: Lorenzin

Il Ministro per lo sport: Lotti

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1268

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico